

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Aniasi ed altri; Montecchi ed altri; Lobianco ed altri: Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vacchino (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (263-1868-2054-B)	3
Martino Guido, <i>Presidente</i>	3, 8
Bruni Francesco	8
Felissari Lino Osvaldo	7
Zarro Giovanni, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	8
Votazione nominale:	
Martino Guido, <i>Presidente</i>	8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

GIUSEPPE ORCIARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge Aniasi ed altri; Montecchi ed altri; Lobianco ed altri: « Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino » (Approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (263-1868-2054-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri; Montecchi ed altri; Lobianco ed altri: « Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino », già approvata in un testo unificato dalla nostra Commissione nella seduta del 27 ottobre 1988 e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 marzo 1989.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 13 aprile scorso si è svolta la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla IX Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Caratteristiche del latte alimentare).

1. Il latte alimentare immesso al consumo deve corrispondere alle caratteristi-

che previste dagli articoli 3 e 6 del Regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971, e successive modificazioni ed integrazioni, per il latte intero, il latte parzialmente scremato e il latte scremato.

2. Il latte alimentare destinato al consumo umano diretto deve aver subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico ammesso o un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed essere confezionato per il dettaglio in contenitori chiusi nello stabilimento in cui si effettua il trattamento termico finale, mediante un dispositivo di chiusura non riutilizzabile dopo l'apertura e tale da garantire la protezione delle caratteristiche del latte contro gli agenti esterni nocivi.

3. Il latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare trattato termicamente deve rispondere alle caratteristiche di composizione, alle prescrizioni sanitarie e alle condizioni di produzione zootecnica fissate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

4. Con decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati e periodicamente aggiornati i parametri generali di qualità del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.

5. Gli accordi interprofessionali definiscono, in base ai parametri generali di cui al precedente comma 4, nonché in relazione all'evoluzione della produzione e dei consumi, i criteri per il pagamento differenziato secondo qualità del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.

6. È vietata l'immissione al consumo di latte crudo, confezionato o sfuso, salvo

che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1411 del 21 giugno 1971.

7. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti di composizione, le condizioni di produzione zootecnica, le prescrizioni sanitarie e le modalità di vendita del latte crudo da immettere al consumo ai sensi del precedente comma 6.

8. Speciali norme sono emanate dall'autorità sanitaria locale per il controllo del latte crudo immesso al consumo nei modi indicati dal precedente comma 6.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Caratteristiche del latte alimentare).

1. Il latte alimentare immesso al consumo deve corrispondere alle caratteristiche previste dagli articoli 3 e 6 del Regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971, e successive modificazioni ed integrazioni, per il latte intero, il latte parzialmente scremato e il latte scremato.

2. Il latte alimentare destinato al consumo umano diretto deve aver subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico ammesso o un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed essere confezionato per il dettaglio in contenitori chiusi nello stabilimento in cui si effettua il trattamento termico finale, mediante un dispositivo di chiusura non riutilizzabile dopo l'apertura e tale da garantire la protezione delle caratteristiche del latte contro gli agenti esterni nocivi.

3. Il latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare trattato ter-

micamente deve rispondere alle caratteristiche di composizione, alle prescrizioni sanitarie e alle condizioni di produzione zootecnica fissate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

4. Con decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati e periodicamente aggiornati i parametri generali di qualità del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.

5. Gli accordi interprofessionali definiscono, in base ai parametri generali di cui al precedente comma 4, nonché in relazione all'evoluzione della produzione e dei consumi, i criteri per il pagamento differenziato secondo qualità del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.

6. È vietata l'immissione al consumo di latte crudo, salvo che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971.

7. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti di composizione, le condizioni di produzione zootecnica, le prescrizioni sanitarie e le modalità di vendita del latte crudo da immettere al consumo ai sensi del precedente comma 6.

8. Speciali norme sono emanate dall'autorità sanitaria competente per il controllo del latte crudo immesso al consumo nei modi indicati dal precedente comma 6.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della IX Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati.

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Latte fresco pastorizzato).

1. Viene definito « latte fresco pastorizzato » il latte che perviene crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 36 ore dalla mungitura, presenti al consumo:

a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;

c) prova della perossidasi positiva.

2. Il « latte fresco pastorizzato » può essere definito « latte fresco pastorizzato di alta qualità » qualora venga ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalle stalle ovvero da centri di raccolta cooperativi o consortili, avente le caratteristiche igieniche e di composizione stabilite, con particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di numero di cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle proteine totali.

3. Fino al 31 dicembre 1990 il « latte fresco pastorizzato » potrà presentare prova della perossidasi negativa e un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 12 per cento delle proteine totali.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Latte fresco pastorizzato).

1. Viene definito « latte fresco pastorizzato » il latte che perviene crudo allo

stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura, presenti al consumo:

a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;

c) prova della perossidasi positiva.

2. Il « latte fresco pastorizzato » può essere definito « latte fresco pastorizzato di alta qualità » qualora venga ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalle stalle ovvero da centri di raccolta cooperativi o consortili, avente le caratteristiche igieniche e di composizione stabilite, con particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di numero di cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle proteine totali.

3. Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il « latte fresco pastorizzato » potrà presentare prova della perossidasi negativa e un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 12 per cento delle proteine totali.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della IX Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione).

1. I metodi di analisi o di eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i

criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai precedenti articoli 3 e 4 può essere elevato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'evoluzione della produzione e all'andamento dei consumi.

3. La denominazione del tipo di latte, così come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione « da consumarsi entro » seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. Il termine di consumazione non può superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento.

4. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

5. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione).

1. I metodi di analisi ed eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i

criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai precedenti articoli 3 e 4 può essere elevato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'evoluzione della produzione e all'andamento dei consumi.

3. La denominazione del tipo di latte, così come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione « da consumarsi entro » seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. Il termine di consumazione non può superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento.

4. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

5. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della IX Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 6 e 7 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

La IX Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Fatte salve le sanzioni previste nel caso che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della IX Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 9 non è stato modificato.

Gli onorevoli Felissari, Bruni Francesco, Cristoni, Montecchi, Zuech, Pellizzari, Binelli, Martino, Rabino e Zambon hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione agricoltura della Camera dei Deputati,

in occasione della discussione del progetto di legge sulla disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;

considerato che il numero dei tipi di latte pastorizzato fresco è stato fissato a tre e precisamente:

a) a basso contenuto di sieroproteine (non inferiore all'11 per cento) senza prova della perossidasi positiva;

b) a medio contenuto di sieroproteine (non inferiore al 14 per cento) con prova della perossidasi positiva;

c) ad alto contenuto di sieroproteine (non inferiore al 15,50 per cento) denominato « di alta qualità »;

che in questa fase il primo tipo di latte si giustifica tenendo conto della produzione ancora esistente, in varie aree del paese, di latte ad alta carica batterica che conseguentemente abbisogna di un trattamento termico più intenso, produzione che è opportuno sia progressivamente eliminata attraverso un processo di risanamento e qualificazione;

che tale livello può altresì facilmente consentire l'utilizzazione di latte di provenienza estera sopportando una lunga fase di trasporto;

impegna il Governo

ad escludere tale tipo di latte dalla commercializzazione a far tempo dal 1° gennaio 1993 emettendo apposito decreto in armonia con quanto previsto dal suddetto progetto di legge all'articolo 1, comma 4 ».

LINO OSVALDO FELISSARI. L'ordine del giorno di cui sono primo firmatario è teso a consentire che nel giro di pochi anni l'intera produzione di latte del nostro paese presenti determinate caratteristiche, senza con ciò penalizzare alcune zone che non sono ancora in grado di produrre questo alimento ai livelli unanimemente auspicati. Pertanto, in futuro non avrà più senso un trattamento di pastorizzazione con un basso contenuto di sieroproteine che, invece, oggi si giustifica.

In sostanza, l'ordine del giorno contiene un'esortazione affinché la legge tendenzialmente vada nella direzione di tutelare una produzione di qualità, senza quel piccolo aspetto di « involuzione » che permane nel testo legislativo, ma che rappresenta una risposta alla situazione produttiva esistente.

FRANCESCO BRUNI. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'ordine del giorno presentato. Tuttavia, personalmente intendo esprimere qualche preoccupazione sulla modifica apportata dal Senato all'articolo 4, comma 3, del provvedimento, in cui è stato introdotto il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge (in luogo di quello del 31 dicembre 1990, da noi previsto) entro il quale il latte fresco pastorizzato potrà presentare prova della perossidasi negativa ed un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 12 per cento delle proteine totali.

Pertanto, pur concordando sulla necessità di procedere verso una qualificazione del prodotto, ritengo opportuno rappresentare al Governo l'esigenza che l'esecutivo e le regioni si attivino affinché in tutto il paese la produzione sia interessata da un processo di risanamento e di qualificazione.

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

LINO OSVALDO FELISSARI. Sì, insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.
(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Aniasi ed altri; Montecchi ed altri; Lobianco ed altri: « Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino » (Approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (263-1868-2054-B):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Hanno votato sì	31
Hanno votato no ...	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Andreoni, Barzanti, Binelli, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Caradonna, Civita, Cristoni, D'Alia, Diglio, Felissari, Lavorato, Lobianco, Macaluso, Martino, Montecchi, Nardone, Orciari, Pellizzari, Poli, Rabino, Ricci, Rosini, Stefanini, Toma, Torchio, Urso, Zambon, Zaniboni e Zuech.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali l'11 maggio 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO